

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 306-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SALVI)

Comunicata alla Presidenza il 20 marzo 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmata a San Marino il 7 dicembre 1981

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1983

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione in esame riguarda l'aumento del valore nominale e del contingente di monete metalliche diverse dall'oro da coniare per conto del Governo di San Marino che lo ha chiesto sia per fronteggiare l'erosione inflazionistica sia per esigenze numismatiche. Essa resterà in vigore dieci anni con la possibilità di revisioni biennali del quantitativo qui fissato che è di un miliardo e cento milioni di lire italiane in centodieci milioni di pezzi.

Con l'articolo 1 della presente Convenzione si stabilisce che solo la Zecca italiana possa essere utilizzata dalla Repubblica di San Marino per la coniazione.

Con l'articolo 2 si precisa che le monete saranno uguali a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni e il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Con l'articolo 3 si precisa che le monete dei due Paesi avranno identico corso legale nei rispettivi territori.

Con l'articolo 4 si stabilisce che i due Governi potranno richiedere il cambio in valuta italiana delle monete sammarinesi che

si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.

L'articolo 5 prevede la coniazione — per valore limitato — di monete d'oro che avranno corso legale solo a San Marino e che saranno ugualmente coniate dalla Zecca italiana.

L'articolo 6 fissa il quantitativo già citato all'inizio.

L'articolo 7 prevede accordi speciali nel caso in cui le monete di uno dei due Stati dovessero essere dichiarate fuori corso.

Con l'articolo 8 infine i due Governi si impegnano a reprimere le falsificazioni delle monete dell'altro Stato che dovessero essere compiute nel proprio territorio.

La Convenzione entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica ed avrà la durata di dieci anni, salva la facoltà di uno dei due Stati di denunciarla con preavviso di sei mesi.

La Commissione affari esteri, all'unanimità, raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

SALVI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

1° marzo 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino firmata a San Marino il 7 dicembre 1981.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 9 della Convenzione stessa.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.